

FISCO

# Confisca doganale all'attenzione delle Sezioni Unite

La Cassazione solleva dubbi sulla legittimità della misura nelle ipotesi di contrabbando depenalizzato

/ **Diego ZUCAL**

La Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 30449 depositata il 2 novembre scorso, ha richiesto al Primo Presidente l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, affinché sia valutata "la legittima comminatoria della confisca, ritenuta una sanzione accessoria, nelle ipotesi di depenalizzazione del **contrabbando** e della intervenuta definizione agevolata delle sanzioni".

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità è il seguente. Ad un cittadino comunitario veniva contestato il **mancato pagamento** dei diritti di confine (dazio e IVA all'importazione) in riferimento all'importazione di un'autovettura concessa in leasing a una società svizzera. In tale contesto l'amministrazione doganale emetteva un atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni con coeva confisca del veicolo.

Leggendo l'ordinanza interlocutoria si comprende che il contribuente definiva in via agevolata la sanzione pecuniaria, sul presumibile presupposto di evitare la confisca del bene *ex art. 16 comma 3 del DLgs. 472/97*, a mente del quale "la **definizione agevolata** impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

L'amministrazione doganale, tuttavia, manteneva ferma la misura ablativa, dando così luogo al contenzioso. Il contribuente in sede di ricorso eccepeva, fra gli altri: la violazione del principio di **proporzionalità** (art. 42 par. 1 del Reg. UE 952/2013, CDU), anche alla luce della cospicua giurisprudenza unionale sviluppatasi sul punto (causa C-205/20, *Ne*; causa C-935/19 *Grupa Warzywna Sp. z o.o.*; causa C-524/15, *Menci*; causa C-272/13, *Equoland*); la violazione dell'art. 16 comma 3 del citato DLgs. 472/1997, per essere la confisca illegittima in ragione, appunto, della intervenuta definizione agevolata; la violazione dell'art. 301 comma 3 del DPR 43/73 (TULD), poiché l'ablazione ha riguardato un bene di proprietà di altro soggetto (la società di leasing).

Prima di approfondire il contenuto dell'ordinanza interlocutoria in esame, appare opportuna una premessa di carattere generale.

Il legislatore nazionale, all'interno del TULD, punisce il **contrabbando** con sanzioni di natura amministrativa e, nelle ipotesi ritenute più gravi, penale. In tale contesto il DLgs. 8/2016 ha previsto la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati "per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda". Le fattispecie di contrabbando c.d. semplice, così depenalizzate, pur essendo uscite dal perimetro di applicazione della confisca obbligatoria *ex art. 301 del*

TULD, non sono state completamente sottratte alla possibile ablazione del bene, stante la perdurante applicabilità (in forza del rinvio operato dall'art. 6 del DLgs. n. 8/2016) dell'art. 20, L. 689/1981, a mente del quale le autorità amministrative possono procedere con "la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto".

L'intervento di depenalizzazione, così strutturato, ha fatto emergere significativi **problemi applicativi** a causa di un evidente difetto di coordinamento con le disposizioni sulla confisca previste nel TULD. Se, infatti, per il contrabbando a carattere penale la confisca è sempre obbligatoria *ex art. 301 del TULD*, per il contrabbando amministrativo l'ablazione prevista è di due tipi: obbligatoria, laddove i diritti di confine dovuti non superino 3.999,96 euro, facoltativa, quando i diritti siano superiori a tale importo. Il legislatore doganale, pertanto, punisce più gravemente (confisca obbligatoria) l'evasione dei diritti di confine più mite (fino a 3.999,96 euro) mentre, se dazio e IVA all'importazione non superano 10.000 euro (ovvero 49.993,03 euro prima della modifica apportata all'art. 1 comma 4 del DLgs. 8/2016) la confisca è facoltativa.

Si tratta di un'evidente **irrazionalità** del sistema punitivo doganale nazionale. Tanto che la Dogana, in sede di irrogazione delle sanzioni, dispone sempre la confisca del bene a prescindere dall'importo dei diritti di confine contestati. La motivazione generalmente utilizzata dagli Uffici verte sulla presunta non "proporzionalità" della misura: non sarebbe ragionevole, a dire dell'Amministrazione, ritenere che il legislatore punisca più incisivamente ipotesi meno gravi, indi per cui la confisca andrebbe sempre applicata, anche laddove la stessa sia facoltativa (non si comprende, tuttavia, il motivo per cui tale argomento non possa essere utilizzato al contrario, ossia per giustificare l'inapplicabilità della confisca anche alle ipotesi meno gravi). Tale argomento, con tutta evidenza, stride con il principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative (art. 3 del DLgs. 472/1997).

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza interlocutoria 5 luglio 2023, afferma che la citata questione, unitamente a quelle ulteriori sollevate dal contribuente (applicabilità alla fattispecie dell'art. 16 comma 3 del DLgs. 472/97, e possibilità di disporre la confisca di beni di proprietà di terze persone) sono "nuove e idonee a regolare un rilevante numero di **fat-**

**ti specie similari**, sicché meritano di essere sottoposte alla valutazione delle Sezioni Unite in ragione della loro ; rilevanza nomofilattica”.